



TRIBUNALE DI BENEVENTO
UFFICIO FALLIMENTI

Riunito in camera di consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:

1) dr Michele MonteLn. Presidente rel.

2) dr M. Letizia D'Orsi Giudice

3) dr Michele Cuoco Giudice

Con ricorso depositato il 29 giugno 2011 il dr Paolo Ln., nella dedotta qualità di liquidatore e legale rappresentante delle società:

1. TR. SRL IN LIQUIDAZIONE, con sede in (omissis), detentrica dell'intera partecipazione (100%) delle seguenti ulteriori società:
2. SOCIETA' AGRICOLA SN. SPA IN LIQUIDAZIONE , con sede in (omissis);
3. C. SRL IN LIQUIDAZIONE, con sede in (omissis);
4. F. SRL SRL IN LIQUIDAZIONE con sede in (omissis);

chiedeva che le suddette società venissero ammesse alla procedura di concordato preventivo ex art. 160/161 l. fall. alle seguenti condizioni:

- ✓ cessione dei beni ai creditori, con prosieguo dell'attività di liquidazione da parte dell'attuale liquidatore della Tr. (unica socia delle ulteriori società ricorrenti) dott. Paolo Ln. - che ricopre l'analoga carica anche in tutte le altre società del gruppo - con conseguente sottrazione dei beni (compresi i crediti) alle eventuali azioni esecutive individuali ed all'acquisizione di titoli di prelazione;
- ✓ vendita dei beni mobili ed immobili già acquisiti al patrimonio delle società;
- ✓ preliminare tentativo di vendita in tre lotti dei singoli rami di azienda delle attività di impresa;
- ✓ eventuale successiva vendita - solo a seguito di due tentativi d'asta andati

- deserti per i rami di azienda - dei singoli beni (per i beni immobili in tre lotti);
- ✓ facoltà alle debentrici – prima di cedere le aziende o i singoli beni formanti le aziende – di concedere in locazione l'intero compendio aziendale o i singoli rami di azienda per una durata non superiore ad anni uno, tacitamente rinnovabile, ad un canone complessivo annuo, per l'intero compendio, non inferiore ad € 90.000,00 (novantamila/00);
 - ✓ facoltà alle debentrici di concedere al conduttore "diritto di opzione", da esercitare entro tre mesi dalla stipula del contratto di fitto, all'acquisto dell'azienda oggetto del contratto per un corrispettivo non inferiore a quello posto a base dell'asta fissata in data successiva alla sottoscrizione del contratto di locazione di azienda;
 - ✓ avvio delle procedure di vendita/cessione entro 6 mesi dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato e termine delle medesime procedure entro tre anni dallo stesso passaggio in giudicato;
 - ✓ compimento di tutte le attività giudiziali ed extragiudiziali necessarie per il recupero dei crediti, con possibilità (da ritenersi parte integrante del piano) di concludere transazioni, ove proposte e convenienti, finalizzate ad evitare il contenzioso ed accelerare il recupero;
 - ✓ compimento in piena autonomia da parte del liquidatore delle transazioni per i crediti in misura non inferiore a quella (pari al 10%) indicata quale presunto realizzo;
 - ✓ facoltà per il liquidatore di procedere ad una cessione in blocco dei crediti qualora il ricavato della cessione consenta il recupero di almeno il 10% del valore di presunto realizzo dei crediti;
 - ✓ pagamento dei creditori con ripartizioni proporzionali (il primo riparto a seguito della vendita dei rami di azienda o dei beni immobili; con il primo riparto è stato previsto il pagamento integrale dei creditori privilegiati e la corresponsione di un primo acconto in percentuale ai creditori chirografari; ulteriori riparti solo qualora vi sarà la possibilità di erogare acconti ai creditori chirografari in misura non inferiore al 10%);
 - ✓ pagamento di tutte le spese necessarie per il compimento delle attività connesse alla liquidazione;

- ✓ pagamento integrale dei creditori privilegiati e presumibile pagamento dei creditori chirografari nella percentuale del 100%.

Nella domanda di concordato veniva esplicitamente indicato che la *“proposta di concordato non prevede il pagamento di una percentuale minima ai creditori chirografari”, ma indica che “è realisticamente ipotizzabile un pagamento dei creditori chirografari nella percentuale del 100%”.*

Questo Tribunale, dapprima con decreto del giorno 08.07.2011 invitava le società proponenti a fornire chiarimenti e, successivamente, con decreto emesso in data 18 luglio 2011 e depositato presso la Cancelleria Fallimentare in data 28 luglio 2011, ai sensi degli artt. 160 e segg. l.fall., ammetteva alla procedura di concordato preventivo le società in epigrafe

Prima dell'inizio delle operazioni di voto fissate dinanzi al g.d. per l'udienza del 28 ottobre 2011, veniva depositata una *“modifica della proposta di concordato preventivo di gruppo nr. 04/11”* alle seguenti condizioni:

- *“Considerati i valori di stima di presunto realizzo attribuiti dagli esperti designati dal G. D., pur non dividendo i valori ai quali si perviene, le debitorie ... intendono modificare, come in effetti modificano, la proposta di concordato preventivo così come originariamente formulata, proponendo, con la presente istanza, di cedere l'intero patrimonio, mobiliare ed immobiliare dell'intero gruppo societario per il pagamento di tutti i debiti dal gruppo assunti, ad eccezione di quelli infragruppo che di seguito saranno trattati e rinunziati...”;*
- il presunto attivo realizzabile dalla liquidazione del patrimonio del gruppo viene stimato in € 9.872.080,47;
- il passivo *“dell'intero gruppo societario”,* indicato nell'elenco dei creditori allegato alla modifica, è stato quantificato in € 10.883.582,33;
- *“I prospetti innanzi esposti riepilogano un presunto attivo realizzabile di € 9.872.080,47 ed un passivo complessivo dell'intero gruppo societario per € 10.883.582,33 di cui € 3.609.350,68 per crediti chirografari, di cui € 437.164,18 per crediti verso i soci e, pertanto, postergati; € 425.000,00 per crediti in prededuzione (costituiti dalle spese di procedura per € 175.000,00 e dalle spese per la manutenzione dei beni mobili ed immobili e per la gestione ordinaria della società – consumi energetici, guardiania, dipendenti, collegio*

sindacale, compensi professionali, ecc. – per € 250.000,00); € 4.832.824,67 per crediti con privilegio immobiliare ed € 2.016.406,98 per crediti con privilegio mobiliare.

- *Pagando integralmente i crediti prededucibili, quelli con privilegio immobiliare e mobiliare, ai creditori chirografari residua la somma di € 2.597.848,82 attribuendo così a tale ultima categoria la percentuale dell'81,89% del loro credito, come da prospetto riepilogativo di seguito riportato:*

descrizione	importo
<i>presunto realizzo</i>	<i>9.872.080,47</i>
<i>prededuazione</i>	<i>425.000,00</i>
<i>cr. Privilegio immobiliare</i>	<i>4.832.824,67</i>
<i>cr. Privilegio mobiliare</i>	<i>2.016.406,98</i>
<i>residuo da distr a chirografari</i>	<i>2.597.848,82</i>
<i>totale chirografari</i>	<i>3.172.186,50</i>

attribuibile ai chirografari 81,89%

- *“Sulla scorta di quanto recentemente sancito dalla giurisprudenza, si individua una percentuale attribuibile ai creditori chirografari, sebbene, oggetto dell’obbligazione che assumono le debitrice è l’impegno a mettere a disposizione dei creditori i propri beni assumendo, l’indicazione della percentuale, unicamente una funzione chiarificatrice del presumibile risultato del completamento del piano concordatario. In altri termini, come riportato nella richiamata sentenza della Suprema Corte (Cass. Civ. I Sez. 23.6.2011 n. 13817*

- allegata) le proponenti, ovviamente sulla base di dati concretamente apprezzabili, individuati dagli stimatori di fiducia del G. D. ed all'uopo designati, indicano ai creditori le prospettive che ritengono plausibili e questi, approvando la proposta, condividono la valutazione e quindi accettano il rischio di un diverso esito della liquidazione comparandone la complessiva convenienza con riferimento alle alternative praticabili (esecuzione singolare o collettiva in sede fallimentare);

- Il concordato proposto, quindi, prevede la cessione "pro soluto" dei beni;
- "... le debentrici hanno rinunciato, a beneficio degli altri creditori, ai reciproci crediti e debiti maturati, nel corso degli esercizi, tra le società dell'intero gruppo,

alla data di deposito della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo (29.6.2011). La rinuncia è subordinata al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato e produrrà i suoi effetti dal deposito del ricorso per l'ammissione alla presente procedura concorsuale. Con la sottoscrizione del presente atto le debentrici formalizzano la rinuncia...";

- "Per effetto di tutto quanto innanzi riportato ed in particolare delle rinunzie manifestate ai rapporti di credito e debito infragruppo si renderà necessario, anche nell'interesse dei creditori, procedere per tutti i creditori del gruppo societario al pagamento integrale delle intere spese di procedura, di tutti i crediti prededucibili e di quelli privilegiati attribuendo a tutti i creditori chirografari la stessa percentuale concordataria.

Il P.M. con nota del 22.11.2011, in merito alla modifica della proposta concordataria, significativamente deduceva " peraltro, risponde a principio di diritto, solidamente recepito dalla giurisprudenza della suprema corte (ex plurimis cass. Civ. sez. 3 n. 23344/2010), il ritenere che ai fini della dichiarazione di fallimento di una società, che sia inserita in un gruppo, cioè in una pluralità di società collegate ovvero controllate da un'unica società "holding", l'accertamento dello stato di insolvenza deve essere effettuato con esclusivo riferimento alla situazione economica della società medesima, poichè, nonostante tale collegamento o controllo, ciascuna di dette società conserva propria personalità giuridica ed autonoma qualità di imprenditore, rispondendo con il proprio patrimonio soltanto dei propri debiti;

alla luce delle suddette argomentazioni, in fatto ed in diritto, la valutazione dello stato crisi e quindi dell'ammissibilità del concordato non può essere avulsa da una valutazione della situazione economica e patrimoniale relativa ciascuna delle società interessate; pertanto, ove alla luce delle suddette argomentazioni, si dovesse prospettare una diversa valutazione dei presupposti e, dunque, delle condizioni di ammissibilità della procedura in esame, voglia l'Ecc.mo Tribunale valutare, ai sensi dell'art. 162 LF, anche la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1 e 5°.

Tanto premesso in punto di diritto giova osservare quanto segue.

Il decreto di ammissione già reso da questo tribunale ha affrontato e risolto positivamente la preliminare questione attinente l'ammissibilità di una proposta concordataria di un gruppo societario.

Resta fermo nel nostro ordinamento il principio cardine della distinta soggettività e della formale indipendenza giuridica delle singole società di capitale «...poiché, nonostante il collegamento o controllo, ciascuna di dette società conserva propria personalità giuridica ed autonoma qualità di imprenditore, rispondendo con il proprio patrimonio soltanto dei propri debiti...»;

“L'autonomia economica fa propendere per la necessità di una pluralità di domande di accesso alla procedura in capo ad ogni singola società che fa parte del gruppo.

Nel caso in esame questa condizione può ritenersi, comunque, rispettata, malgrado la proposizione di un unico ricorso, in quanto il preponente riveste la qualità di liquidatore di ciascuna società del gruppo e in una situazione di tal genere è superflua la proposizione di tante domande uguali per quante sono le società in via di liquidazione.

Tutto ciò, ovviamente, nel rispetto dell'autonomia negoziale (art. 1322 c.c.) e nel rispetto dell'autonomia patrimoniale delle singole società e delle singole posizioni creditorie e debitorie.

Le distinte soggettività giuridiche e la necessità di gestire la procedura in conformità alla autonomia patrimoniale di ciascuna di esse impongono di

tenere adunanze separate e votazioni distinte con conseguenti, rispettive e distinte maggioranze.

Non può sottacersi che le società proponenti con la modifica depositata in data 26.10.2011 hanno fornito ulteriori, indispensabili, chiarimenti, alla luce degli opportuni rilievi svolti dal Commissario Giudiziale, in relazione alla già ritenuta possibile ammissione delle quattro società proponenti ad un'unica procedura concordataria introdotta da un unico ricorso, con previsione di un'unica massa attiva da ripartire tra i creditori di tutte le società, così come indicato nella modifica della proposta di concordato, con depositata lo scorso 26 ottobre 2011 con la previsione, lo si ribadisce, *di tenere adunanze separate e votazioni distinte con conseguenti, rispettive e distinte maggioranze.*

Del resto il presente orientamento giurisprudenziale trova un significativo precedente in Tribunale Ancona del 22 settembre 2006, che ha ritenuto, facendo leva sulla disciplina dell'amministrazione straordinaria, l'ammissione di più imprese societarie collegate ad un'unica procedura concordataria, introdotta da un unico ricorso, con previsione di un'unica massa attiva da ripartire tra i creditori di tutte le società, in funzione di un progetto parzialmente conservativo di una realtà imprenditoriale sostanzialmente unica".

"Al fine di consentire la conservazione del patrimonio delle società, per motivi di opportunità ed economicità, prima della cessione delle aziende o dei singoli beni formanti le aziende, alle debentrici ... è data facoltà di concedere in locazione l'intero compendio aziendale o i singoli rami di azienda o i singoli beni senza limiti di durata ad un canone complessivo annuo, per l'intero compendio, non inferiore ai costi della manutenzione straordinaria dei cespiti concessi in fitto, a condizione che il contratto preveda espressamente la risoluzione in caso di vendita dei beni affittati ed il relativo rilascio" (cfr. infra).

Alla luce di ciò e dei corretti e puntuali rilievi svolti dal Commissario Giudiziale nella relazione depositata in atti in data 15.12.2011 (cfr. pagg. 22 e 23) nel caso di formazione di un'unica massa attiva per il pagamento di un'unica massa passiva, così come indicato nella modifica della proposta di concordato preventivo e tenuto conto :

- di quanto ipotizzato ricavabile dalla liquidazione delle masse attive di tutte le

società, per un valore complessivo quantificato in € 9.872.080,47 così ottenuto:

Massa attiva	Torronese S.r.l.	Società Agricola Stabile S.p.A.	C.M.B. S.r.l.	F.M.E. S.r.l.	Totale
Liquidazione beni immobili	-	9.532.080,47	-	-	9.532.080,47
Liquidazione beni mobili e crediti	240.112,64	29.326,29	61,02	25.274,89	294.774,84
Disponibilità liquide	45.225,16				45.225,16
TOTALI	261.731,65	9.588.279,36	53,15	22.016,31	9.872.080,47

- della massa passiva complessiva di tutte le società ammesse a concordato, ammontante ad € 10.883.582,33 così composta :

Massa passiva	Torronese S.r.l.	Società Agricola Stabile S.p.A.	C.M.B. S.r.l.	F.M.E. S.r.l.	Totale
Debiti prededucibili	43.750,00	293.750,00	43.750,00	43.750,00	425.000,00
Debiti con privilegio immobiliare	-	4.832.824,67	-	-	4.832.824,67
Debiti con privilegio mobiliare	1.157.377,69	531.660,74	242.824,74	84.543,81	2.016.406,98
Debiti chirografari	2.252.713,90	876.404,67	35.338,56	7.729,37	3.172.186,50
SUBTOTALI	3.453.841,59	6.534.640,08	321.913,30	136.023,18	10.446.418,15
Debiti chirografari postergati	437.164,18	-	-	-	437.164,18
TOTALI	3.891.005,77	6.534.640,08	321.913,30	136.023,18	10.883.582,33

sarebbe possibile :

- pagare integralmente i crediti prededucibili, quelli con privilegio mobiliare ed immobiliare;
- nella misura dell'81,89% i creditori chirografari (ad eccezione di quelli postergati, che non avrebbero alcuna remunerazione)

come riportato nel seguente prospetto riepilogativo :

<i>descrizione</i>	<i>importo</i>
<i>presunto realizzo</i>	<i>9.872.080,47</i>
<i>prededuzione</i>	<i>-</i>
<i>cr. Privilegio immobiliare</i>	<i>4.832.824,67</i>
<i>cr. Privilegio mobiliare</i>	<i>-</i>
<i>residuo da distr. a chirografari</i>	<i>2.597.848,82</i>

<i>totale chirografari</i>	<i>3.172.186,50</i>
----------------------------	---------------------

attribuibile ai chirografari 81,89%

Pertanto alla luce delle argomentazioni che precedono le proposte modificative innanzi esaminate possono trovare accoglimento e il decreto di ammissione reso da questo tribunale in data 18 luglio 2011 e depositato presso la Cancelleria Fallimentare in data 28 luglio 2011, va integrato in relazione alla proposta concordataria nei termini che precedono.

Per quanto riguarda la relazione ex art. 173 l.fall. depositata dal Commissario Giudiziale in data 25.10.2011, a seguito delle specificazioni rese nella "modifica della proposta di concordato", le carenze informative presenti nell'originario ricorso relativamente al contratto preliminare di vendita intercorso con la Abruzzo All Sport S.r.l., risultano essere state sanate.

P.Q.M.

letti gli artt. 160 e segg. l. fall.,

ad integrazione del proprio decreto di ammissione reso in data 18 luglio 2011 e depositato presso la Cancelleria Fallimentare in data 28 luglio 2011,,

A M M E T T E

Le società in epigrafe indicate, in persona del legale rappresentante pro tempore dr. Paolo Ln., alla procedura di concordato preventivo alle condizioni di cui alla integrazione e modifica del ricorso introduttivo principale per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo depositata il 26.10.2011;

Conferma, per il resto, integralmente il provvedimento reso in data 18 luglio 2011 e depositato presso la Cancelleria Fallimentare in data 28 luglio 2011,

Ordina la convocazione dei creditori per il giorno 03.04.2012 e manda al Commissario Giudiziale già nominato, Dr. Fabrizio Russo, per la comunicazione del

presente decreto integrativo ai creditori medesimi almeno quindici giorni prima della detta data a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Manda - ai sensi degli artt. 166 L.F. - al Cancelliere per la comunicazione al Registro delle Imprese e al Commissario per la notifica per estratto ai competenti uffici per la annotazione e trascrizione nei pubblici registri con riferimento a tutti i beni oggetto di cessione.

Così deciso in Benevento nella Camera di Consiglio del 18.01.2012

Il Presidente Estensore

Dr. Michele MonteLn.